



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

nel procedimento disciplinare n. 51S/2019

a carico di [redacted] (Tessera FIG [redacted])

* * *

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sud e Sicilia),

Premesso che

1) A seguito dell'invio, in data 20 agosto 2019, di un rapporto da parte del sig. Daniele Binda, nella qualità di Direttore del Golf Club Folgaria, in relazione a quanto occorso in occasione della gara disputata in data 17 agosto 2019 presso lo stesso circolo, "*In crociera con il sorriso*", è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato [redacted] (nato il [redacted]), Tessera FIG [redacted].

2) Secondo il citato rapporto – ed in base alle evidenze documentali ad esso allegato, tra le quali una dichiarazione sottoscritta dal minore nella quale erano ammessi i fatti contestati - risultava che lo stesso aveva consegnato lo *score* di gara recante un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito alla buca 9 (3 anziché X quale punteggio *stableford* non utile).

3) Il procedimento era inizialmente assegnato alla cognizione del Giudice dei Minori, Avv. Enrico Cascella, competente *ratione loci*; questi tuttavia si è astenuto dal decidere avendo partecipato alla gara e conoscendo personalmente la famiglia del minore; l'astensione era accettata dalla Commissione di Garanzia per la Giustizia Sportiva ed il fascicolo assegnato al sottoscritto Giudice Sportivo.

4) In relazione a quanto precede, con provvedimento del 5 settembre 2019, emesso da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Giustizia, era contestato al minore _____, l'illecito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. c), Reg. Giust., per aver sottoscritto e consegnato uno *score* con risultato inferiore a quello reale.

5) Nel provvedimento era dato atto che le evidenze allegate al rapporto erano precise e concordanti ai fini della configurazione della condotta tipica dell'illecito. Nello stesso provvedimento era anche fatto presente all'incolpato che: (i) ove, all'esito del procedimento, fosse stata accertata a suo carico la commissione dell'illecito, la sanzione applicabile sarebbe stata determinata in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. Giust. – che prevede quale sanzione edittale per l'illecito contestato, la squalifica "*per un periodo da dodici mesi alla radiazione*" – tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 21 comma 3, Reg. Giust., di riduzione della sanzione per i soggetti minorenni; (ii) egli aveva la facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento di Giustizia: nel qual caso la sanzione irrogata con detto decreto sarebbe stata quella della squalifica temporanea per un periodo di 6 mesi; (iii) l'eventuale richiesta di emissione del decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare detto provvedimento innanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore.

6) Con comunicazione del 13-16 settembre 2019 da parte dei signori _____ e _____, genitori del minore, era richiesta l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, preso atto della richiesta in nome e per conto nonché nell'interesse del minore _____ con il presente

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, commina al tesserato _____ (nato il _____, Tessera FIG _____), la sanzione della

SQUALIFICA TEMPORANEA

per un periodo di sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Roma, 17 settembre 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. D'Onghia', written over the printed name.

Avv. Andrea D'Onghia

Giudice Sportivo dei Minori